



comune di
PRATO

**REGOLAMENTO PER LE
ATTIVITÀ DI PHONE CENTER
ED INTERNET POINT**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 76 del 16.9.2010

INDICE

Articolo 1: Oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Modalità di esercizio dell'attività di servizi di telecomunicazioni

Articolo 4: Requisiti necessari per l'esercizio delle attività di internet point e phone center

Articolo 5: Sorvegliabilità

Articolo 6: Esercizio dell'attività di internet point e phone center svolte congiuntamente ad altre attività commerciali

Articolo 7: Orari degli esercizi

Articolo 8: Misure cautelari ed interdittive

Articolo 9: Sanzioni

Articolo 10: Disposizioni transitorie

Articolo 11: Entrata in vigore

Articolo 1: Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche dei locali ove si esercita l'attività dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico.
2. Il regolamento in oggetto disciplina sia gli esercizi rivolti alla generalità dei clienti, sia quegli esercizi dove il servizio viene svolto solo nei confronti dei soci (circoli privati).

Articolo 2: Definizioni

1. Come stabilito dalla Legge 155/05 per attività di telecomunicazioni si intendono quelle attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, definiti "internet point", i centri di telefonia (restano esclusi i solo vocali) ovvero i c.d. "phone center" ed i servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip).
2. Le attività di telecomunicazioni accessibili al pubblico sono soggette oltre alle disposizioni del presente regolamento anche alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate (in materia edilizia, commerciale e di pubblica sicurezza).

Articolo 3: Modalità di esercizio dell'attività di servizi di telecomunicazioni

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, degli esercizi di telecomunicazione in oggetto, sono soggetti alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente.
2. L'esercizio dell'attività di servizi di telecomunicazioni è consentito solo in locali che possiedono tutti i requisiti strutturali previsti dal presente regolamento.
3. Non è consentito l'insediamento delle attività di servizio di telecomunicazione all'interno del Centro Storico, come delimitato dalle mura cittadine.

Articolo 4: Requisiti necessari per l'esercizio delle attività di internet point e phone center

1. I locali destinati all'esercizio di tali attività dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. destinazione d'uso commerciale e/o a servizio (ST), in conformità a quanto previsto dal vigente P.R.G.;
 - b. possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio. In ogni caso tali locali devono essere dotati di:
 - allacciamento idrico e idoneo smaltimento di acque e liquami;
 - idonei sistemi di ventilazione naturale o di aerazione artificiale in tutti i locali;
 - idonea illuminazione naturale ed artificiale;
 - due servizi igienici, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- idoneità dell'impianto elettrico attestata dalla dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 96/1990 del tecnico abilitato
 - c. rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica utilizzabile dalle persone diversamente abili.
2. E' vietato, comunque, adibire a servizio di telecomunicazioni locali interrati e seminterrati.
 3. Nei locali oggetto dell'attività vige il divieto di FUMARE e dovranno essere apposti in modo ben visibile al pubblico cartelli recanti la dicitura "VIETATO FUMARE" ai sensi della L. 3/03.
 4. Le informazioni e le tariffe per la prestazione del servizio devono essere rese note comunque in lingua italiana in conformità a quanto previsto in materia dall'art. 18 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione T.U.L.P.S.).
 5. Ogni esercizio deve essere dimensionato in modo tale da garantire un adeguato spazio destinato alle postazioni telefoniche ed alle postazioni PC, ed uno idoneo spazio destinato a sala d'attesa. Pertanto la superficie minima dovrà rispettare i seguenti parametri:
 - superficie minima per postazione: almeno 1 mq;
 - area di attesa: almeno 9 mq, provvista di idonee sedute posizionate in modo da non ostacolare le vie di uscite.

Articolo 5: Sorvegliabilità

1. I locali dove si svolge l'attività di phone center ed internet point devono avere accesso diretto dalla viabilità pubblica.
2. Le porte di accesso ai locali devono essere realizzate in modo tale da consentire l'apertura dall'esterno durante l'orario in cui si svolge l'attività medesima.
3. Durante l'orario di apertura dell'attività, gli accessi e le uscite devono essere liberi da qualsiasi ingombro.
4. I locali destinati all'esercizio delle attività di phone center ed internet point, ai sensi della L. 155/05, svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone, devono essere collocati all'interno della struttura adibita all'attività principale e non possono avere accesso diretto dalla viabilità pubblica.
5. Le attività di phone center ed internet point, ai sensi della L. 155/05, svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone non possono essere oggetto di nessuna forma di pubblicità, fatte salve specifiche normative nazionali, regionali e comunitarie.

Articolo 6: Esercizio dell'attività di internet point e phone center svolte congiuntamente ad altre attività commerciali

1. I locali dove viene svolta attività di internet point e phone center congiuntamente ad altre attività devono rispettare quanto previsto dal precedente art. 4 ed inoltre devono garantire i seguenti requisiti:

- separazione fra i locali dove si svolgono le diverse attività.
2. In particolare se il locale è unico e con un unico accesso devono, comunque, essere garantiti due percorsi fisicamente separati da pareti tramezzi o elementi di arredo. Può essere ammesso un collegamento tramite porta ad uso esclusivo dell'esercente.

Articolo 7: Orari degli esercizi

1. L'orario delle attività di telecomunicazioni di cui al presente regolamento è determinato dallo stesso esercente nell'ambito degli orari minimi e massimi definiti con ordinanza sindacale.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura o chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 8: Misure cautelari ed interdittive

1. Le violazioni alle disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 del presente regolamento comportano l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività fino all'adeguamento entro i termini assegnati.
2. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione, adottato sulla base del disposto del comma precedente, comporta l'adozione di un provvedimento di cessazione dell'attività e la segnalazione al Questore per la revoca dell'autorizzazione amministrativa.
3. In caso di assenza iniziale o sopravvenuta dei requisiti di cui all'art. 3 si applica la misura interdittiva della chiusura dell'esercizio di telecomunicazione.

Articolo 9: Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a. sanzione amministrativa da € 100 a € 500 in caso di omessa presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1;
 - b. sanzione amministrativa da € 100 a € 500 in caso di mancata osservanza dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio di telecomunicazione;
 - c. sanzione amministrativa da € 100 a € 300 in caso di inosservanza della modalità di esposizione dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
 - d. sanzione da € 25 a € 500 in caso di violazione di ogni altra disposizione del presente regolamento.
2. Sono fatte, comunque, salve le altre sanzioni previste da norme statali e/o regionali nella materia di cui al presente regolamento.

Articolo 10: Disposizioni transitorie

1. Gli esercizi esistenti sul territorio comunale, che non possiedano i requisiti sopra descritti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti a conformarsi alle

prescrizioni ivi indicate, qualora effettuino inserimenti di ulteriori attività (è compresa anche l'aggiunta di settore merceologico), l'ampliamento dei locali, nonché il trasferimento dell'attività in altri locali.

2. Le attività esistenti sono, comunque, tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro 12 mesi, salvo proroga per comprovata necessità di ulteriori 6 mesi.

Articolo 11: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.